

Prot. n°32/C/2023

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, 18 Gennaio 2023

OGGETTO: **Decreto 29 Settembre 2022, n°192 – Infrastrutture digitali negli edifici -  
Gazzetta Ufficiale n°290 del 13 dicembre 2022**

Informiamo le Imprese aderenti che, il 28 dicembre 2022, è entrato in vigore il Decreto 29 settembre 2022, n. 192, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

Il provvedimento in oggetto modifica il DM 37/2008 ridefinendo la declaratoria degli impianti elettronici (articolo 1, comma 2 lettera b), stabilisce l'obbligo di progetto per le infrastrutture digitali degli edifici e regola le modalità di rilascio della relativa dichiarazione di conformità (in osservanza delle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3).

In particolare si segnala l'inserimento del nuovo articolo 5-bis del DM 37/2008 relativo agli adempimenti del responsabile tecnico dell'impresa abilitata, di seguito riportato:

**«ART. 5-BIS (ADEMPIMENTI DEL TECNICO ABILITATO)»**

**1.** Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del DPR 380/2001.

**2.** Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati

ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

**3.** Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001».

Al riguardo si rammenta che l'articolo 135-bis del DPR 380/2001 - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici - prevede, tra l'altro, che «*per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire [...], per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del DM 37/2008 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato*».

In allegato alla presente oltre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, si inoltra la nota di approfondimento formulata da ANCE.

Cordiali saluti

**Il Direttore**

*(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)*

